

**Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici:
(aggiornamento in base al Decreto della Regione Abruzzo n. 2 del 31 luglio 2020)**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Sommario

Art. 1 - Ambito di intervento e finalità.	3
Art. 2 - Termini e definizioni.	5
Art. 3 - Esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva.	5
Art. 4 - Autorità competente	5
Art. 5 - Ambito di applicazione.	5
Art. 6 - Codifica degli impianti termici.....	6
Art. 7 - Valori massimi della temperatura ambiente.	7
Art. 8 - Limiti di esercizio degli impianti termici.	8
Art. 9 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.	10
Art. 10 - Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore.	11
Art. 11 - Requisiti dei soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici.....	11
Art. 12 - Obblighi specifici degli amministratori di condominio.	14
Art. 13 - Controllo e manutenzione degli impianti termici.....	14
Art. 14 - Impianti termici alimentati da biomassa legnosa.	17
Art. 15 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici.	18
Art. 16 - Requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici.	19
Art. 17 - Ispezioni degli impianti termici – Principi generali.	20
Art. 17 Bis – Ispezioni degli impianti termici – Visite ispettive.....	24
Art. 18 Certificazione dell'impianto termico.....	25
Art. 18 Bis - Certificazione non valide	27
Art. 19 - Criteri per l'individuazione del contributo e per la copertura dei costi.....	29

Art. 20 - Requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici.	30
Art. 21 - Modalità di trasmissione dei dati da parte delle società di distribuzione di energia e combustibili per impianti termici.	31
Art. 22 - Sanzioni a carico dei soggetti obbligati.....	32
TITOLO II - EMISSIONE DEI BOLLINI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Art. 23 - Emissione dei Bollini informatici.....	35
Art. 24 - Validità dei Bollini informatici.	35
Art. 25 - Rimborso dei bollini informatici non utilizzati.	36
Art. 26 - Conversione dei bollini informatici.....	36
Art. 27 - Messa a norma degli impianti termici	37
Art. 28 - Tutela giudiziaria.....	38
Art. 29 - Autotutela	38
Art. 30 - Riscossione degli oneri.....	38
Art. 31 - Abrogazioni.	39
Art. 32 - Entrata in vigore	39

Art. 1 - Ambito di intervento e finalità.

1. Il presente regolamento contiene la disciplina delle attività e degli adempimenti, posti in capo alla Provincia di Chieti, di seguito anche “Autorità competente”, con i quali contribuire alla limitazione di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni delle seguenti norme:
 - Legge n. 10/1991, recante “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
 - D.P.R. n. 412/1993, come modificato con D.P.R. n. 551/99 e ss.mm.ii.;
 - D. Lgs. n. 192/2005, e ss.mm.ii. recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’edilizia”, come modificato con D. Lgs. n. 311/2006 e ss.mm.ii.;
 - Direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla prestazione energetica nell’edilizia e ss.mm.ii.;
 - DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
 - D.P.R. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” e ss.mm.ii..
2. Il presente regolamento definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici).
3. Le presenti disposizioni in particolare provvedono a:
 - Fissare i termini e le definizioni connessi all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
 - Fissare le modalità per il corretto esercizio degli impianti termici, con particolare riguardo alla manutenzione e al controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici.
 - Fissare i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici.

- Fissare requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici.
 - Definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili degli impianti termici, nonché le loro competenze e responsabilità.
 - Definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici.
 - Definire i valori massimi della temperatura ambiente da rispettare nell'esercizio degli impianti.
 - Definire i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, nonché le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.
 - Stabilire le modalità di trasmissione dei dati da parte delle società di distribuzione di energia e combustibili per impianti termici.
 - Definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti obbligati.
4. Le norme richiamate perseguono la riduzione dell'inquinamento ambientale, il contenimento del consumo di energia degli impianti di riscaldamento e, per l'effetto, l'aumento della loro sicurezza. Per il raggiungimento delle predette finalità l'art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991, in combinato disposto con le norme ad esso correlate, impone all'Autorità competente l'accertamento dell'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici da parte dei rispettivi utenti.
5. In ossequio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa il presente regolamento, attraverso la previsione delle modalità procedurali in materia di accertamento ed ispezione degli impianti termici, è finalizzato all'esercizio delle prerogative di natura pubblicistica cui è deputato l'Autorità competente, con consequenziale perseguimento degli obiettivi fissati dalle leggi in materia.

Art. 2 - Termini e definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'Allegato A (Termini e definizioni).
2. Per tutto quanto non previsto nell'Allegato A si rimanda alle norme UNI e CEI vigenti in materia.

Art. 3 - Esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva.

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. Gli impianti termici sono mantenuti in esercizio e sottoposti alle operazioni di controllo e manutenzione, ai controlli di efficienza energetica e alle ispezioni, secondo le prescrizioni della normativa vigente e le disposizioni del presente regolamento.

Art. 4 - Autorità competente

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento l'Autorità competente, come individuata con la Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18, è la Provincia di Chieti che realizza, con cadenza periodica, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al corretto esercizio degli impianti termici, e assicura che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali.
2. L'Autorità competente può avvalersi, per l'attuazione delle previsioni del presente regolamento, di un Organismo esterno, di specifica competenza tecnica, che opera nel rispetto della normativa di settore. La sua attività è improntata all'osservanza di norme e principi sottesi alla correttezza, equità e trasparenza.
3. L'Organismo esterno espleta le proprie attività in favore dell'Ente, in esecuzione di affidamento di Servizio e di Disciplinare Tecnico, sottoscritti in ossequio agli indirizzi posti da Piani Economico-Finanziario (PEF) debitamente approvati.
4. L'Autorità competente designa l'Organismo esterno quale "responsabile" ed "incaricato" del trattamento dei dati, in modo che lo stesso possa operare nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della privacy.

Art. 5 - Ambito di applicazione.

1. Il presente dispositivo si applica a tutti gli impianti termici, presenti sul territorio provinciale, come definiti al punto 35 dell'Allegato A.

2. Gli impianti termici non attivi come definiti al punto 38 dell'Allegato A, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
3. La disattivazione di un impianto termico deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.
4. L'eventuale disattivazione dell'impianto termico deve essere comunicata entro trenta giorni, all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento, inviando la dichiarazione sotto forma di Autodichiarazione ai sensi degli Art. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 corredata da copia del documento di identità del dichiarante.
5. Il Responsabile dell'impianto indica sul libretto di impianto la disattivazione dell'impianto termico, riportando altresì la data ed il motivo della disattivazione.

Art. 6 - Codifica degli impianti termici.

1. La codifica degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice detto "*codice impianto*", come definito al punto 13 dell'Allegato A.
2. Il codice impianto identifica l'impianto termico cui è associato; nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, il codice impianto è unico e viene generato e rilasciato dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno.
3. Ai fini dell'eventuale costituzione del catasto unico regionale degli impianti termici, il codice impianto dovrà recare i dati distintivi dell'autorità competente che ha rilasciato il codice.
4. Il codice impianto identifica l'impianto per tutto il tempo in cui esso viene mantenuto in esercizio ed è legato all'unità immobiliare servita.
5. Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, il codice impianto non deve essere sostituito.
6. Il codice impianto deve essere riportato sul libretto di impianto per la climatizzazione, sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto e sulla documentazione da trasmettere all'Autorità Competente per la certificazione dell'impianto termico di cui all'articolo 18.

7. Il codice impianto, qualora l'impianto sia già presente nel catasto dell'Autorità competente, deve essere obbligatoriamente riportato in tutte le comunicazioni da trasmettere all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno; l'assenza del codice impianto, nei dati trasmessi ai fini della certificazione dell'impianto termico, configura la non validità della certificazione stessa, per causa imputabile al manutentore. L'Autorità competente ovvero l'organismo esterno mette a disposizione delle ditte di manutenzione accreditate le informazioni relative ai codici impianto presenti in catasto.
8. L'Autorità competente ovvero l'organismo esterno mette altresì a disposizione del tecnico certificatore energetico le informazioni relative ai codici impianto presenti in catasto, ai fini della corretta redazione dell'attestato di prestazione energetica del sistema edificio impianto.

Art. 6 Bis – Interconnessione tra il catasto degli impianti termici ed il Sistema Regionale APE-R

1. L'Autorità competente si renderà parte attiva per realizzare un celere ed efficace interscambio di dati tra Sistema regionale APE e banca dati per la gestione del servizio di ispezione degli impianti termici.
2. Al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici in funzione delle diverse competenze riferite al processo di certificazione energetica degli edifici, il catasto suddetto presenterà le necessarie caratteristiche di interoperabilità affinché l'Autorità competente possa adottare sistemi e procedure atte a rendere disponibile il codice impianto.
3. L'interconnessione ha la doppia finalità di verificare la validità dell'APE in relazione agli adempimenti periodici legati alla manutenzione ed al controllo di efficienza energetica e di aggiornare la banca dati degli impianti di climatizzazione.
4. Il certificatore energetico dovrà riportare nell'Ape il codice impianto:
 - a. Nel caso di edifici esistenti il codice impianto dovrà essere in possesso del responsabile dell'impianto/committente dell'APE, che può eventualmente richiederlo all'Autorità competente.
 - b. Nel caso di nuovi edifici dovrà essere fornito dall'Autorità competente su richiesta del certificatore o del costruttore.

Art. 7 - Valori massimi della temperatura ambiente.

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:
 - a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

2. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve essere minore di 26 °C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo le metodologie previste dalla norma UNI 8364.
4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustificano temperature diverse di detti valori.
5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
 - b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Art. 8 - Limiti di esercizio degli impianti termici.

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati nell'articolo 7.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti riferiti alle fasce climatiche presenti sul territorio, e relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni quotidiane:
 - a) Zona A: ore sei giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
 - b) Zona B: ore otto giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

- c) Zona C: ore dieci giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
 - d) Zona D: ore dodici giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
 - e) Zona E: ore quattordici giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - f) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
 4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno.
 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
 6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
 - a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
 - c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

 - d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel

circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

- e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle ventiquattro ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16\text{ }^{\circ}\text{C} + 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 2;
 - f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle ventiquattro ore;
 - g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle ventiquattro ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
 - h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” o “contratti di rendimento energetico”, ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'Amministratore espone una tabella contenente:
- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
 - b) le generalità e il recapito del Responsabile dell'impianto termico, ivi compreso anche il codice fiscale;
 - c) il Codice Impianto assegnato dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno.

Art. 9 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.

- 1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 8, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di

attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Art. 10 - Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore.

1. L'autorità competente, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 17, effettua i controlli necessari ad accertare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) ed irrogano le sanzioni di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. 102/2014.
2. L'autorità competente stabilisce le tariffe da porre a carico degli utenti per le verifiche di cui al comma 1.

Art. 11 - Requisiti dei soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici.

1. L'esercizio dell'impianto termico, come definito al punto 29 dell'Allegato A, è affidato al responsabile dell'impianto, così come definito al punto 66 dell'Allegato A, che può delegarle ad un terzo, detto Terzo Responsabile, come definito al punto 83 dell'Allegato A.
2. La delega al Terzo Responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
3. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo Responsabile.
4. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore od un Terzo Responsabile, i proprietari (condomini), responsabili in solido dell'impianto termico, ai fini della certificazione energetica dell'impianto termico, devono comunicare alla ditta manuttrice, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.
5. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega prevista al comma 1 non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla

messa a norma dell'impianto termico. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il Terzo Responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo Responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

6. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo Responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del Terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta, contestualmente alla delega.
7. Il Terzo Responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al Delegante l'esigenza di effettuare interventi non previsti al momento dell'atto di delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto termico o per la rispondenza alle prescrizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, l'Amministratore condominiale o, nel caso tale figura non sia stata nominata, l'insieme dei condomini devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo Responsabile ad effettuare i predetti interventi tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale entro i termini indicati, la delega del Terzo Responsabile decade automaticamente.
8. Il Terzo Responsabile informa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'Autorità competente ovvero l'Organismo incaricato:
 - a) della delega ricevuta, entro quindici giorni lavorativi;
 - b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro quindici giorni lavorativi;
 - c) della decadenza di cui al comma 5, entro quindici giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell'impianto.
9. Revoche o dimissioni volontarie dall'incarico da parte del terzo incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all'Autorità competente.

10. Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo Responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all'Autorità competente della conclusione del contratto e dell'eventuale successivo rinnovo dell'assunzione da parte del terzo contraente.
11. Le comunicazioni relative alla nomina e alla revoca del Terzo Responsabile devono essere trasmesse all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno in via telematica a mezzo posta elettronica certificata (pec).
12. Il Terzo Responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte mentre può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), per le sole attività di manutenzione. Rimane ferma la sua diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. Le attività delegate non possono in ogni caso formare oggetto di sub-delega.
Gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'impianto, tra cui la presentazione del Rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica ed il versamento del relativo onere, ai fini della certificazione dell'impianto termico di cui all'articolo 18, non possono essere delegati e restano competenza del Terzo Responsabile.
13. Il ruolo di Terzo Responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto e di società a qualsiasi titolo legate al suddetto venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in RTI o aventi la stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di "servizio energia".
14. Il Terzo Responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, in caso di impianti alimentati a gas, alla lettera e), dell'articolo 1, comma 2, del D.M. sviluppo economico 37/2008.
15. Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo Responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), nelle categorie OG 11 (impianti tecnologici) oppure OS 28.

16. Il Responsabile di impianto è inoltre tenuto a:

- a) rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa vigente;
- b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- c) porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo.

Art. 12 - Obblighi specifici degli amministratori di condominio.

1. L'Amministratore di condominio, qualora terzo responsabile, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
2. Le comunicazioni relative alla nomina, dimissioni e revoca della qualifica di Amministratore di condominio devono essere trasmesse, a cura dell'Amministratore, all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno, in via telematica a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Quest'obbligo sussiste anche nel caso in cui l'Amministratore di condominio non assuma il ruolo di Responsabile dell'impianto termico: in tal caso l'Amministratore deve indicare anche il nominativo del Terzo Responsabile.
3. Le mancate o ritardate comunicazioni all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli Amministratori, è passibile di sanzione così come previsto all'articolo 22.
4. Qualora il contratto di Amministratore di condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

Art. 13 - Controllo e manutenzione degli impianti termici.

1. Il Responsabile dell'impianto come individuato al punto 66 dell'Allegato A, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

2. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. sviluppo economico 37/2008.
3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica conforme ai modelli approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della LR 18/2015, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Nelle more dell'approvazione dei modelli da parte della Giunta Regionale, è possibile utilizzare i modelli di rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica allegati al DM 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013" (GU Serie Generale n. 55 del 07-03-2014), d'ora in poi DM 10 febbraio 2014. Il rapporto di controllo tecnico ed efficienza energetica deve essere redatto in maniera corretta e completa. In caso di riscontrata difformità nella redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica, all'operatore incaricato verrà comminata la sanzione di cui art. 22.
3. Bis - Qualora per l'impianto si evidenzino condizioni di rischio grave per persone, animali domestici e beni determinate da gravi anomalie tecniche, il manutentore segnala al Responsabile dell'impianto le condizioni di rischio, diffidandolo dall'utilizzo, ed informa tempestivamente l'Autorità competente; qualora sussistano condizioni tali da costituire un immediato pericolo, il manutentore provvede direttamente a sospendere la possibilità di utilizzo dello stesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 44968 del 26.10.2016.
4. In caso di manutenzione di impianti di climatizzazione che utilizzano gas fluorurati, l'impresa ed il personale addetto devono possedere i requisiti di cui al D.P.R. 146/2018, ed in particolare devono essere iscritti al registro di cui all'art. 13 del citato D.P.R. 146/2018, oltre ad essere dotati delle pertinenti certificazioni previste dallo stesso decreto.
5. La manutenzione degli impianti termici deve essere eseguita con le periodicità previste dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 18/2015 e ss.mm.ii., e dalle norme tecniche di riferimento.
6. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del D.M. Sviluppo Economico 37/2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza, devono dichiarare in forma scritta e consegnare al Responsabile dell'impianto:

- a) L'indicazione delle operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o sottoposto a manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - b) L'indicazione della frequenza delle operazioni di cui alla lettera a) se maggiori di quanto previsto al comma 5.
7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, ed in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 18/2015, le ditte di installazione e le imprese di manutenzione, elaborano istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione degli impianti termici, sulla base delle indicazioni di buona tecnica fornite dai costruttori dei componenti degli apparecchi nonché dalle norme UNI. Le eventuali deroghe alle indicazioni dei costruttori e delle norme, quando queste ultime non sono prescrittive, devono essere motivate dal punto di vista tecnico ed economico.
 8. Gli impianti termici devono essere muniti di un "Libretto di impianto" come individuato al punto 43 dell'Allegato A.
 9. Il libretto di impianto deve essere redatto a cura della ditta di installazione, nel caso di nuovi impianti o di prima accensione; in caso di impianti esistenti deve essere redatto a cura del manutentore.
 10. In caso di cambiamento del Responsabile dell'impianto a qualsiasi titolo (trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, locazione ecc.), il libretto di impianto deve essere consegnato all'avente causa, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.
 11. Inoltre, tutti gli impianti termici devono essere dotati di:
 - a) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - b) autorizzazioni amministrative quali certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL/INAIL, ove obbligatori;
 - c) dichiarazione di conformità prevista dal D.M. Sviluppo Economico 37/08 e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) o al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico), ove obbligatori;
 - d) i rapporti di controllo di efficienza energetica conformi ai modelli approvati dalla Regione Abruzzo secondo la tipologia di apparecchio ovvero, nelle more dell'approvazione dei modelli da parte della Giunta Regionale, i modelli di rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica allegati al DM 10 febbraio 2014;
 - e) Codice Impianto ottenuto a seguito della procedura di codifica di cui all'articolo 6.

12. Il Responsabile dell'impianto che non provvede ad incaricare un idoneo soggetto per l'esecuzione della manutenzione dell'impianto termico è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22.
13. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica relativo al generatore per cui è stato incaricato. Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull'impianto è tenuto, ove non si sia già provveduto, alla richiesta del codice impianto e alla compilazione del libretto di impianto indicando tutti i generatori che lo costituiscono e gli elementi comuni.
14. I gestori delle reti di teleriscaldamento, anche se proprietari delle sottostazioni di scambio termico, non possono, in quanto distributori di energia, provvedere alla manutenzione delle suddette sottostazioni, sia direttamente sia con aziende collegate, controllate o partecipate. Tuttavia, qualora proprietari delle sottostazioni, possono individuare un soggetto indipendente di loro fiducia a cui affidare le operazioni di manutenzione.

Art. 14 - Impianti termici alimentati da biomassa legnosa.

1. Le attività di controllo, manutenzione, nonché i controlli di efficienza energetica dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, devono essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera c), del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Le attività di manutenzione devono essere eseguite con le medesime periodicità indicate al comma 5 dell'art. 13, tenendo in particolare riguardo la norma UNI 10683 ed i suoi successivi aggiornamenti.
3. Fino all'emanazione di una norma tecnica da parte dell'UNI – Ente Nazionale di normazione, non è prevista la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibili solidi.
4. Gli impianti termici, anche se costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti del "Libretto di impianto". In caso di cambiamento del Responsabile dell'impianto (trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, locazione ecc.), i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

5. Al termine dell'attività di controllo e manutenzione, l'Operatore provvede a redigere e sottoscrivere lo specifico Rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli approvati con la Delibera di Giunta Regionale di cui all'art. 5 della LR 18/2015.
6. Una copia del Rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di impianto; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo Responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche da parte dell'Autorità competente.

Art. 15 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici.

1. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, per gli impianti termici di cui all'Allegato A, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
 - a) il controllo del sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A punto 74;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
 - d) l'esecuzione della prova di combustione, secondo le modalità stabilite dalla norma UNI 10389.
1. bis - I controlli di efficienza energetica possono avere cadenza annuale, biennale o quadriennale, come meglio specificato al comma 2 del presente articolo.
2. I controlli di efficienza energetica devono sempre essere realizzati all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore; mentre i successivi controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:
 - a) per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso o liquido, di potenza al focolare inferiore a 35 kW entro il secondo biennio solare di riferimento stabilito dall'autorità competente, e successivamente entro il biennio solare di riferimento stabilito dall'autorità competente;
 - b) per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso o liquido, di potenza al focolare uguale o superiore 35 kW, entro il biennio di riferimento stabilito dall'autorità e successivamente entro l'anno solare successivo;
 - c) per tutti gli altri impianti termici (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti di cogenerazione e impianti di teleriscaldamento) entro il secondo biennio solare di

riferimento stabilito dall'autorità competente, e successivamente entro il biennio solare di riferimento stabilito dall'autorità competente.

3. Inoltre i controlli di efficienza energetica dell'impianto termico devono essere ripetuti nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.
4. Al termine delle operazioni per l'esecuzione del controllo di efficienza energetica, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica, conforme al modello approvato dalla Regione Abruzzo ovvero, nelle more dell'approvazione dei modelli da parte della Giunta Regionale, i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica allegati al DM 10 febbraio 2014. Una copia del rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 13, comma 8; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo Responsabile per un periodo non inferiore a cinque anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità competenti.
5. Le operazioni di controllo di efficienza energetica devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento, da sottoporre a regolare manutenzione e taratura secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni dodici mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389. I dati relativi alle tarature degli strumenti devono essere resi disponibili all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno su semplice richiesta dello stesso. Va altresì revisionata e tarata, secondo le specifiche norme tecniche ed istruzioni del fabbricante, tutta la strumentazione utilizzata per le misurazioni.
6. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro centottanta giorni dalla data del controllo.
Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Autorità competente ovvero dell'Organismo esterno, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle risultanze di tale verifica.
7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo.

Art. 16 - Requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici.

1. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B (Limiti di rendimento dei generatori di calore).
2. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo siano stati rilevati valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
3. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Art. 17 - Ispezioni degli impianti termici – Principi generali.

1. L'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno da questa incaricato, in conformità a quanto disposto dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), effettua le ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell'esercizio degli impianti termici di climatizzazione estiva ed invernale rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento.
2. Le attività di ispezione comprendono:
 - a) verifica della documentazione tecnico amministrativa in dotazione all'impianto termico;
 - b) le verifiche previste dalla norma UNI 10389 e successivi aggiornamenti, finalizzata al controllo della corretta combustione del generatore.
 - c) per gli impianti dotati di generatore di calore atmosferico, la verifica del corretto tiraggio secondo le modalità previste dalla norma UNI 10845 e successivi aggiornamenti;
 - d) la verifica degli elementi tecnici dell'impianto quali lo stato delle coibentazioni, lo stato dei dispositivi di regolazione e controllo, il sistema di ventilazione ed aerazione del locale di installazione, l'idoneità del locale di installazione e quant'altro attinente alle finalità del presente regolamento.

3. L'ispezione dei generatori di calore comprende anche una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
4. L'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno deve effettuare ispezioni annuali su almeno il 5% degli impianti censiti e attivi nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle certificazioni degli impianti termici trasmesse.
5. Le ispezioni sono a titolo non oneroso quando sono eseguite dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno su impianti termici correttamente certificati secondo le modalità riportate all'articolo 18.
6. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
 - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica nei modi ed entro i termini stabiliti o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a quindici anni;
 - c) gli impianti, di cui all'articolo 15, comma 6, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B;
 - d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
 - e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, ogni quattro anni.
7. I risultati delle ispezioni svolte dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno devono essere riportati sull'apposito Rapporto di Prova, sul libretto di impianto e registrati nel catasto impianti termici, a cura dell'Autorità competente ovvero dell'Organismo esterno. I rendimenti degli impianti termici, rilevati durante le ispezioni, devono rispettare i limiti previsti nell'Allegato B.
8. Nel caso in cui l'impianto ispezionato presenti delle anomalie, l'autorità competente, anche per mezzo dell'ispettore, procede a diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate e a

ripristinare le normali condizioni di funzionamento dell'impianto termico, ivi compresa la dotazione di tutta la documentazione prescritta dalle norme vigenti.

9. L'impianto che presenta gravi anomalie in sede di ispezione, non può essere messo in esercizio, così come indicato all'art. 27 cm. 5.
10. Il Responsabile dell'impianto, entro i termini indicati, deve inviare una dichiarazione di avvenuto adeguamento e di ripristino delle condizioni di legge.
11. Decorsi i termini di cui sopra, qualora il responsabile non abbia trasmesso la dichiarazione di avvenuto adeguamento, l'Autorità competente dispone di effettuare una ulteriore ispezione, con onere a carico del Responsabile dell'impianto, ed in caso di persistenza delle anomalie rilevate, ad irrogare le sanzioni previste per il caso specifico secondo quanto riportato all'articolo 22. I tempi per la riprogrammazione dell'attività ispettiva di cui al presente comma tengono conto della strategia più complessiva di pianificazione delle ispezioni (prime o seconde abitazioni, periodo dell'anno, necessità di saturare gli ordini di servizio quotidiani degli ispettori ecc.).
12. Le imprese di distribuzione di gas naturale ed in generale i fornitori di energia per gli impianti termici, sospendono la fornitura di combustibile o di energia agli impianti, su richiesta dell'autorità competente di cui all'articolo 4, quando il Responsabile non provveda all'adeguamento delle anomalie di sicurezza riscontrate, secondo quanto riportato al comma 11, o in seguito al documentato rifiuto del Responsabile dell'impianto a consentire le ispezioni di cui al presente regolamento.
13. L'onere dell'ispezione è a carico del soggetto Responsabile dell'impianto all'atto dell'ispezione. In caso di immobili non occupati l'onere ricade in capo al proprietario dell'immobile.
14. Nel caso in cui vi siano cambiamenti del responsabile dell'impianto a qualsiasi titolo, il responsabile uscente deve informare il subentrante sullo stato dell'impianto in relazione agli obblighi ed adempimenti, anche non prescrittivi, legati all'esercizio ed alle ispezioni dell'impianto stesso.
In ogni caso il proprietario dell'impianto termico è responsabile in solido, per gli oneri relativi alle ispezioni di cui all'art. 17, salvo che non abbia informato per iscritto il subentrante.
15. Qualora l'ispezione non possa avere luogo per "diniego di accesso" (così come definito nell'Allegato A) l'Autorità competente ovvero l'*Organismo esterno* dispone una seconda pianificazione dell'attività di ispezione domiciliare. I tempi per la riprogrammazione dell'attività ispettiva tengono conto della strategia più complessiva di pianificazione delle ispezioni (prime o seconde abitazioni, periodo dell'anno, necessità di saturare gli ordini di servizio quotidiani degli ispettori ecc.).

16. Qualora, a seguito del secondo avviso, si ripeta la situazione di "diniego di accesso", si determina la condizione di *reiterato* diniego di accesso. In tal caso sorge comunque l'obbligo, in capo al responsabile dell'impianto termico, del versamento del contributo originariamente richiesto (tariffa prevista per l'ispezione onerosa).
17. Ai fini dell'attestazione del "diniego di accesso" fa fede il "Rapporto di Prova", redatto dall'Ispettore degli impianti termici.
18. Le attività di cui al comma 15 del presente articolo possono essere protratte sino a tutto il terzo mese successivo al termine della campagna di riferimento.
19. Il pagamento della tariffa per diniego di accesso reiterato è dovuto anche dagli utenti che, pur avendo certificato l'impianto, non consentono l'ispezione.
20. L'Autorità competente, a seguito del reiterato "diniego di accesso" fermo restando il diritto a pretendere il pagamento del contributo dovuto, al fine di scongiurare possibili pericoli per la pubblica incolumità, richiede alle imprese di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura nei confronti del responsabile dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D. Lgs. n. 164/2000.
21. Ai sensi di quanto previsto all'art. 16 comma 6 del D. Lgs. n. 164/2000 nel caso di reiterato "diniego di accesso" l'organismo esterno incaricato dall'Autorità competente comunica all'utente, tramite raccomandata A/R, l'avvio della procedura di sospensione della fornitura di combustibile. L'avvio della procedura di sospensione della fornitura di combustibile deve intervenire entro 60 giorni dal reiterato diniego di accesso.
22. Per interrompere la procedura di sospensione della fornitura, il responsabile dell'impianto termico è tenuto a trasmettere tempestivamente e comunque non oltre venti giorni dalla ricezione dell'avviso di avvio della procedura, all'Organismo esterno, copia di un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica conforme all'Allegato II di cui al D.M. 10 febbraio 2014 rilasciato successivamente al primo avviso d'ispezione, oltre alla copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo previsto al comma 16.
23. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto termico non si sia avvalso della procedura di cui al comma precedente, l'Autorità competente provvede a richiedere all'impresa di distribuzione del gas naturale la sospensione della fornitura.
24. La richiesta di sospensione della fornitura di combustibile è comunicata altresì al Sindaco del Comune ove è ubicato l'impianto.
25. Ai fini della riattivazione della fornitura di gas naturale, il responsabile dell'impianto termico è tenuto a trasmettere all'Organismo esterno copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo previsto al comma 16 e, entro venti giorni dalla avvenuta riattivazione della fornitura,

copia di un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica conforme all'Allegato II di cui al D.M. 10 febbraio 2014. La mancata trasmissione della copia di un Rapporto di controllo di efficienza energetica nei termini previsti comporta una nuova richiesta di sospensione della fornitura.

26. Tutti i costi relativi alla sospensione e riattivazione della fornitura di gas naturale, sostenuti dalle imprese di distribuzione, sono sempre posti a carico del responsabile dell'impianto.
27. Analoga procedura è riservata all'Autorità competente in caso di impianti termici per i quali il Responsabile non provveda all'adeguamento delle anomalie riscontrate in sede d'ispezione.

Art. 17 Bis – Ispezioni degli impianti termici – Visite ispettive

1. L'Ispezione degli impianti termici deve essere preceduta da una comunicazione inviata almeno quindici giorni prima, che preavverte l'utente della data e della fascia oraria in cui verrà effettuata l'ispezione stessa.
2. L'utente può richiedere il differimento della data programmata per l'ispezione, per iscritto ovvero mediante accordi telefonici, per una sola volta, entro tre giorni prima della data in cui è programmata l'ispezione.
3. Il preavviso di cui al comma 1 va effettuato con le seguenti modalità:
 - a) per mezzo di comunicazione scritta da inviare all'utente in tempo utile, trasmessa a mezzo posta ordinaria per impianti certificati ovvero a mezzo A/R per impianti non certificati o impianti per i quali l'utente abbia opposto rifiuto all'accesso o si sia reso irreperibile seppur regolarmente avvisato;
 - b) per mezzo di accordi telefonici o diretti tra utente ed il personale incaricato dell'ispezione e/o del personale incaricato dell'organismo esterno, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
 - c) altre forme di preavviso che comunque non rechino eccessivi disagi all'utenza.
4. Le visite ispettive sugli impianti termici sono eseguite da personale munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente.
5. I risultati dei controlli vengono attestati nei "Rapporti di Prova", sottoscritti dal tecnico e dall'utente cui viene rilasciata copia al termine delle operazioni.
6. Le visite ispettive di impianti termici regolarmente certificati non comportano per l'utente il pagamento di alcun onere in aggiunta a quello già versato in sede di certificazione.
7. Le visite ispettive di impianti termici non certificati o per i quali la certificazione non è valida per i motivi di cui all'art.18. Bis, sono effettuate d'ufficio dall'Organismo esterno.

8. Gli impianti di cui al comma precedente sono soggetti ad ispezione con onere a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione. In caso di immobili non occupati, l'onere ricade in capo al proprietario.
9. A fronte dell'ispezione d'ufficio il responsabile di impianto è tenuto al pagamento, in favore dell'Autorità competente, del corrispondente onere secondo importi approvati con deliberazione dal Consiglio dell'Ente stesso unitamente all'approvazione del Piano economico-finanziario relativo al periodo temporale di riferimento. Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla data dell'ispezione Art. 18 - Certificazione dell'impianto termico.

Art. 18 Certificazione dell'impianto termico

1. L'Autorità competente, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, con proprio provvedimento, consente agli utenti la facoltà di certificare l'impianto termico come descritto al punto 11 dell'Allegato A, stabilendone i termini e le modalità. Detta facoltà è esercitabile indipendentemente dalla potenzialità dell'impianto.
2. La certificazione dell'impianto termico è redatta su modello conforme al rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica approvato ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 18/2015 ovvero nelle more dell'approvazione dei modelli da parte della Giunta Regionale, ai modelli di rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica allegati al DM 10 febbraio 2014.
3. La trasmissione della certificazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno, dalla ditta incaricata dal Responsabile dell'impianto che ha eseguito il controllo di efficienza energetica, mediante la soluzione software utilizzata per gestire il servizio.
4. L'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno può accettare certificazioni cartacee, in casi del tutto eccezionali e limitati.
5. La ditta di manutenzione incaricata dal responsabile dell'esercizio e manutenzione, in occasione dei controlli periodici, è tenuto alla compilazione del "Rapporto di controllo di efficienza energetica" in due copie, debitamente sottoscritte dal tecnico che ha eseguito il controllo e del Responsabile dell'impianto. Ai fini della certificazione, sulla copia originale di spettanza dell'utente che va conservata assieme alla documentazione dell'impianto, deve essere apposto il numero seriale del bollino di certificazione. Lo stesso numero seriale del bollino va riportato sulla copia di spettanza della ditta di manutenzione. I dati dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, unitamente ai seriali dei bollini corrispondenti, dovranno essere successivamente

implementati nelle apposite sezioni del software dedicato per essere trasmessi all'Organismo esterno in via telematica.

6. Al rilascio dei bollini informatici provvede l'Organismo esterno. L'acquisto dei bollini informatici a cura delle imprese di manutenzione viene effettuato mediante versamento anticipato del corrispondente importo su conto corrente dedicato.
7. Il costo del bollino informatico (esente da IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/72) sarà rimborsato dall'utente in aggiunta al pagamento del servizio di manutenzione e controllo. Il manutentore deve rilasciare ricevuta dell'importo versato dall'utente a titolo di onere per la certificazione.
8. La trasmissione da parte della ditta manutentrice delle certificazioni eseguite e redatte nell'arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo, e comunque entro i termini stabiliti dall'Autorità competente.
9. La mancata trasmissione della certificazione da parte delle imprese di manutenzione nei termini e tempi previsti nei commi precedenti è soggetta alle sanzioni previste all'articolo 22.
10. È facoltà dell'Autorità competente ovvero dell'Organismo esterno effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle certificazioni. Nell'ambito di tali controlli l'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno può richiedere al Manutentore la documentazione cartacea dei Rapporti di controllo ed efficienza energetica trasmessi telematicamente. È fatto obbligo al Manutentore consegnare detta documentazione nei termini e con le modalità indicate dall'autorità competente.
11. La certificazione dell'impianto termico è valida per una durata coincidente con la periodicità di effettuazione del controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, comma 2.
12. La validità della certificazione dell'impianto termico è subordinata alla corresponsione dell'onere all'Autorità competente. I rapporti privi del versamento degli oneri per la certificazione dell'impianto termico, non sono ritenuti validi.

Sui modelli utilizzati per la certificazione dell'impianto termico deve essere sempre riportato il relativo codice impianto, qualora l'impianto sia già presente nel catasto, nonché tutti i dati previsti per la corretta e completa compilazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica approvato dalla Regione Abruzzo ovvero, nelle more dell'approvazione dei modelli da parte della Giunta Regionale, ai modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica allegati al DM 10 febbraio 2014.

13. Nel caso in cui la certificazione risulti non valida per cause imputabili all'impresa di manutenzione incaricata dal Responsabile dell'impianto per gli adempimenti di cui al presente articolo, il pagamento dell'onere della successiva ispezione è a carico dell'impresa.

14. Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell'impianto termico deve essere trasmesso il libretto di impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti che costituiscono l'impianto, in particolare della "scheda identificativa dell'impianto", corredato dei rapporti di controllo di efficienza energetica del generatore, o dei generatori che costituiscono l'impianto, per certificare l'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione.
15. I modelli devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell'installazione riportando dettagliatamente in caso di sostituzione generatore i dati tecnici del generatore precedentemente installato, ovvero marca, modello e matricola del generatore.
16. In questi casi la documentazione deve essere trasmessa all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno esclusivamente per via telematica unitamente all'avvenuto pagamento del relativo onere economico ai fini della certificazione dell'impianto termico.
17. Il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni è stabilito al 31 gennaio successivo alla conclusione della campagna di certificazione di riferimento.
18. Per gli impianti termici soggetti alle disposizioni del presente regolamento, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato ai fini della certificazione dell'impianto termico, è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
19. Nello svolgimento dell'attività di certificazione degli impianti, le ditte di manutenzione si sostituiscono di fatto all'azione dell'Organismo di controllo e per tale motivazione lo stesso può prevedere un percorso di formazione continua *non abilitante, con possibilità di verifica periodica di conoscenze e competenze*. I contenuti delle attività formative saranno predisposti anche tenendo conto dei risultati dell'attività di accertamento documentale degli allegati. Tali attività sono ritenute necessarie ai fini del miglioramento continuo della qualità del servizio che si rende ai cittadini.
20. L'esercizio della facoltà di certificazione non esaurisce i compiti dell'Autorità competente connessi alla funzione pubblica di cui è investita e non preclude alla stessa il potere/dovere di effettuare, tramite l'Organismo esterno incaricato, ispezioni d'ufficio ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nei Rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi e della rispondenza degli impianti alle norme di legge.

Art. 18 Bis - Certificazione non valide

1. Non saranno ritenuti certificati quegli impianti per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti casi:

- a) Rapporti di controllo di efficienza energetica con data di effettuazione del controllo non correlata al periodo di validità del bollino informatico.
 - b) Impianto Termico per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica corredato del seriale del bollino informatico.
 - c) Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo ad operazioni di controllo dell'impianto termico eseguite con cadenze temporali difformi da quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento.
 - d) Rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso telematicamente privo del seriale del bollino informatico.
 - e) Rapporto di controllo di efficienza energetica recante un seriale di bollini attribuito ad altro manutentore/Utente.
 - f) Rapporto di controllo di efficienza energetica con bollino informatico di certificazione non attivo ovvero disattivato dall'Organismo esterno.
 - g) Rapporto di controllo di efficienza energetica senza l'indicazione della potenza termica dell'impianto.
 - h) Rapporto di controllo di efficienza energetica privo della data di controllo.
 - i) Rapporto di controllo di efficienza energetica compilato parzialmente.
 - l) Rapporto di controllo di efficienza energetica privo del versamento del relativo onere.
 - m) Certificazione trasmessa oltre il termine ultimo di fine campagna fissato dall'Autorità competente.
 - n) Ricevute di versamento della tariffa mediante c.c.p. o altra forma di pagamento accompagnate dal modello cartaceo del Rapporto di controllo di efficienza energetica salvo casi del tutto eccezionali e limitati.
 - o) Rapporto di controllo di efficienza energetica con dati anagrafici e/o tecnici non veritieri e/o non conformi alla realtà.
2. In tutti i casi di cui al comma precedente, oltre all'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22, l'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno provvederà ad eseguire la consequenziale ispezione d'ufficio a carattere oneroso. Nel caso che la certificazione dell'impianto termico sia non valida per omessa trasmissione telematica da parte della ditta di manutenzione all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno entro i termini stabiliti all'art. 18, l'onere dell'ispezione si intende a carico della ditta di manutenzione stessa laddove il Responsabile dell'impianto sia in possesso della copia del Rapporto di controllo con relativo versamento dell'onere attestante la certificazione dell'impianto termico per l'annualità oggetto dell'ispezione.

Art. 19 - Criteri per l'individuazione del contributo e per la copertura dei costi.

1. Per garantire la copertura dei costi inerente agli adempimenti di controllo sostenuti dall'Autorità competente dal presente Regolamento, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere un contributo all'Autorità competente stessa.
2. L'Autorità competente fissa, con proprio provvedimento, l'entità del contributo per le ispezioni onerose degli impianti termici nonché le modalità per il suo versamento. La determinazione del contributo deve avvenire, sulla base delle norme vigenti in materia, con criteri di efficienza e di economicità per i cittadini, tenendo conto delle finalità del contributo stesso, necessario alla copertura dei costi per l'esecuzione e la gestione degli esiti delle ispezioni, provvedendo a differenziare l'importo sulla base delle fasce di potenza e della tipologia degli impianti termici.
3. L'Autorità competente fissa con proprio provvedimento, l'entità del contributo per la certificazione dell'impianto termico nonché le modalità per il suo versamento. La determinazione del contributo deve avvenire, sulla base delle norme vigenti in materia, con criteri di efficienza e di economicità per i cittadini, tenendo conto delle finalità del contributo stesso, necessario alla copertura dei costi per la gestione delle certificazioni e di tutte le attività a queste connesse, l'esecuzione degli accertamenti documentali, delle ispezioni a campione e delle attività connesse, provvedendo a differenziare l'importo sulla base delle fasce di potenza e della tipologia degli impianti termici.
4. Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della certificazione dell'impianto termico, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare in caso di generatori di calore a fiamma o alla somma delle potenze utili per gli altri sistemi di generazione.
5. Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla somma delle potenze dei generatori alimentati da combustibile fossile.
6. In forza della Delibera di Consiglio n. 69 del 29/12/2017 per il periodo 2018 – 2023 gli oneri dovuti sono:
 - a) Contributi per la certificazione degli impianti termici:
 - il contributo per la certificazione di impianti di potenza inferiore a 35 kW è pari ad € 15,00;
 - il contributo per la certificazione di impianti di potenza compresa fra 35 kW e 116 kW è pari ad € 40,00;

- il contributo per la certificazione di impianti di potenza superiore a 116 kW e pari ad € 80,00;

b) Contributi per le ispezioni onerose degli impianti termici:

- Il contributo per le ispezioni onerose degli impianti di potenza inferiore a 35 kW è pari € 120,00;
- Il contributo per le ispezioni onerose degli impianti di potenza compresa fra 35 kW e 116 kW è pari € 250,00;
- Il contributo per le ispezioni onerose degli impianti di potenza superiore a 116 kW è pari € 300,00.

7. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio dell'Autorità competente in ordine a nuovi Piani economico-finanziari, e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.

Art. 20 - Requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici.

1. Per "Organismo Esterno", ai fini del presente regolamento, si intende un soggetto individuato dall'Autorità competente cui affidare il servizio di verifica impianti termici, come definito al punto 52 dell'Allegato A.
2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'Organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
3. L'Organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
4. L'Organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
5. L'Organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
6. L'Organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni deve possedere i requisiti seguenti:

- a) Una formazione professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'articolo 4, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
8. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale attuativo della L.R. n. 18/2015, la cui attività deve essere attestata dalle Autorità competenti ovvero dall'Organismo esterno presso cui hanno prestato la loro opera.
9. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
10. Se l'Organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
11. Il personale dell'Organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
12. L'Autorità competente, dopo eventuale riqualificazione professionale, può incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici a personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle Amministrazioni pubbliche, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

Art. 21 - Modalità di trasmissione dei dati da parte delle società di distribuzione di energia e combustibili per impianti termici.

1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente regolamento, le Autorità competenti richiedono alle aziende di distribuzione dell'energia, ai gestori delle reti di teleriscaldamento ed ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, che sono tenuti a provvedere entro novanta giorni, i dati inerenti l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi. I dati devono essere trasmessi per via telematica in uno dei seguenti formati: csv, txt, xls, xml.
2. L'Autorità competente indica nella richiesta i dati che i soggetti di cui al comma 1 devono trasmettere. Tali dati in ogni caso devono essere comprensivi dell'ubicazione dell'impianto, dei

dati anagrafici degli utenti serviti, dei dati di domiciliazione fiscale, del codice identificativo del punto di riconsegna, della matricola del contatore, della destinazione d'uso dell'impianto, della potenzialità ed ogni altro dato riferito a tutti gli impianti di utenza sul territorio. Negli elenchi devono essere comprese anche le utenze per le quali non è espressamente dichiarato che la destinazione d'uso sia per riscaldamento degli ambienti.

3. La mancata trasmissione degli elenchi, la trasmissione parziale degli stessi o la trasmissione difforme alle indicazioni dell'autorità competente o del presente regolamento, entro i termini fissati, rende i soggetti indicati al comma 1, passibili dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 22.

Art. 22 - Sanzioni a carico dei soggetti obbligati.

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico o al Terzo eventualmente delegato. Laddove l'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno preposto alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto/ente/alla struttura competente in materia.
2. L'inosservanza degli obblighi inerenti la corretta compilazione e tenuta del libretto di impianto come definito al punto 43 dell'Allegato A comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 20,00 a euro 60,00 a carico dei seguenti soggetti:
 - a) Installatore, nel caso di nuova installazione e prima accensione del generatore di calore;
 - b) Manutentore, nel caso di mancata o errata compilazione del libretto in occasione di interventi tecnici di controllo o di manutenzione o di certificazione dell'impianto termico;
 - c) Responsabile dell'Esercizio e Manutenzione, nel caso di assenza del Libretto di impianto o di presenza di Libretto di impianto non conforme ai modelli vigenti.
3. L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico della ditta installatrice o della ditta manutentrice a seconda dei casi, da euro 100,00 a euro 600,00.
4. L'inosservanza degli obblighi inerenti le comunicazioni di disattivazione e riattivazione dell'impianto di cui all'articolo 5, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del Responsabile dell'impianto, da euro 60,00 a euro 150,00.
5. L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione della nomina di Terzo Responsabile ai sensi dell'articolo 11, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del Terzo Responsabile, da euro 100,00 a euro 600,00.

6. L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 12, nei termini e con le modalità in esso previste, all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno, incorre nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.
7. I proprietari (condomini) che non ottemperano alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 100,00.
8. L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della certificazione energetica dell'impianto termico, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico della ditta di manutenzione, pari ad euro 100,00 per ciascun mese di ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati fermo restando che la trasmissione oltre il termine ultimo fissato dall'Autorità competente rende la certificazione non valida.
9. La mancata trasmissione degli elenchi, la trasmissione parziale degli stessi o la trasmissione difforme alle indicazioni dell'Autorità competente o del presente regolamento, entro i termini fissati, comporta l'applicazione, a carico dei soggetti individuato all'articolo 21, comma 1, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
10. Il Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico, l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 13, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 600,00.
11. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 200,00 e non superiore a euro 1.200,00.
L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
12. Per ogni altra violazione del presente Regolamento all'infuori dei casi sopra previsti, si applica una sanzione ai sensi dell'Art7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L. e ss.mm.ii – con il pagamento di una somma da € 25.00 ad € 500.00.
12. L'Autorità competente provvede ad irrogare ed incamerare le sanzioni di cui all'articolo 16 del d.lgs. 102/2014 e ss.mm.ii., in seguito ai controlli di cui all'articolo 10. I proventi delle sanzioni devono essere destinati alle attività afferenti alle ispezioni degli impianti termici.
13. Per le sanzioni di cui al presente regolamento, si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii..
14. Le Autorità competenti applicano il minimo della sanzione, raddoppiando gli importi in caso di recidiva, fino al massimo previsto.

15. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità competenti per finanziare azioni inerenti all'applicazione delle presenti disposizioni.
16. Oltre alle sanzioni di cui ai commi precedenti, l'Autorità competente che accerta una o più violazioni da parte delle ditte di manutenzione provvede a segnalare le violazioni alla competente CCIAA.
17. Eventuali aggiornamenti delle sanzioni previste dalle leggi rispetto a quelle richiamate si intendono automaticamente recepiti in queste disposizioni.

TITOLO II - EMISSIONE DEI BOLLINI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Emissione dei Bollini informatici

1. I bollini informatici da utilizzare per attestare il versamento della tariffa per la certificazione degli impianti termici vengono trasmessi telematicamente in forma di ricevuta di acquisto recante i numeri seriali dei bollini acquistati, salva la possibilità di differenti standard di emissione. La generazione dei bollini e l'attribuzione alla ditta richiedente avviene mediante procedura completamente automatizzata ed integrata nella soluzione software utilizzata per gestire il servizio.

2. Ai fini del rilascio, il titolare o il legale rappresentante della impresa di manutenzione effettua la richiesta per fax, posta semplice e/o elettronica o personalmente presso la sede dell'Organismo esterno, compilando in ogni sua parte gli appositi moduli per Richiesta Bollini cui va allegata copia della ricevuta di versamento del corrispondente importo sul conto corrente dedicato intestato all'Ente.

3. L'Organismo esterno potrà stabilire nuove modalità per il rilascio dei bollini, mantenendo il massimo grado di tutela per utenti e imprese di manutenzione e nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale.

4. I bollini informatici al momento dell'emissione sono associati a ciascuna impresa e di conseguenza i seriali dei bollini rilasciati ad una ditta di manutenzione non possono essere ceduti ad imprese terze.

5. Le ditte di manutenzione potranno acquistare nuovi bollini solo dopo aver trasmesso almeno l'80% dei bollini precedentemente acquistati.

6. L'organismo esterno può sospendere l'emissione di nuovi bollini in favore della ditta richiedente in caso di recidiva secondo quanto previsto dall'art. 22.

Art. 24 - Validità dei Bollini informatici.

1. I bollini informatici da utilizzare per la certificazione degli impianti hanno validità limitata al periodo di riferimento in cui sono stati emessi (Biennio solare o Anno solare stabiliti dall'Autorità competente).

2. Decorso il periodo temporale di riferimento, i bollini informatici perdono la loro validità e non sono più utilizzabili dalle imprese di manutenzione le quali, alternativamente, possono:

- a) chiedere il rimborso del corrispondente valore;
- b) chiedere la conversione dei bollini informatici scaduti mediante rilascio di nuovi bollini informatici per un valore corrispondente a quelli inutilizzati.

Art. 25 - Rimborso dei bollini informatici non utilizzati.

1. L'istanza di rimborso dei bollini informatici, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, va effettuata per fax, posta semplice e/o elettronica o personalmente presso la sede dell'Organismo esterno. All'istanza va allegata la lista dei numeri seriali dei bollini acquistati e non utilizzati per i quali viene richiesto il rimborso, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini informatici hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza e/o ricevuta di posta elettronica. In difetto di tempestiva presentazione il rimborso non sarà effettuato e le somme rimarranno introitate dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno e destinate alle attività afferenti alle ispezioni degli impianti termici.
3. L'Organismo esterno, all'esito delle dovute verifiche, notificherà formalmente il Dirigente del Settore finanziario dell'Ente in ordine al rimborso, che verrà effettuato nel rispetto delle proprie procedure di contabilità mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al codice IBAN indicato nell'istanza dall'impresa di manutenzione.

Art. 26 - Conversione dei bollini informatici.

1. I bollini informatici divenuti privi di validità per il decorso del periodo di riferimento possono essere convertiti con altri bollini informatici di equivalente valore relativi al nuovo periodo di certificazione.
2. L'istanza di conversione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, va effettuata per fax, posta semplice e/o elettronica o personalmente presso la sede dell'Organismo esterno. All'istanza va allegata la lista dei numeri seriali dei bollini acquistati e non utilizzati per i quali viene richiesta la conversione, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo.
3. L'istanza di conversione deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini informatici hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro di partenza e/o ricevuta di posta elettronica.

In difetto di tempestiva presentazione la conversione non sarà effettuata e le somme rimarranno introitate dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno e destinate alle attività afferenti alle ispezioni degli impianti termici.

4. Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di conversione, i nuovi bollini informatici vengono trasmessi telematicamente in forma di ricevuta recante i numeri seriali dei bollini, salva la possibilità di differenti standard di emissione adottati dall'Organismo esterno.

5. Contestualmente al rilascio dei nuovi bollini informatici, l'Organismo esterno effettua formale comunicazione al Dirigente del Settore Finanziario dell'Ente anche al fine di consentire la variazione dell'accertamento delle entrate.

Art. 27 - Messa a norma degli impianti termici

1. Conformemente a quanto indicato all'art. 17 del presente Regolamento, all'atto dell'ispezione il tecnico ispettore provvederà a rilasciare, al responsabile dell'impianto o suo delegato, il Rapporto di Prova recante i risultati dei controlli e le anomalie rilevate durante l'ispezione. Il tecnico ispettore deve redigere il Rapporto di Prova in formato elettronico. La copia da rilasciare all'utente deve essere stampata utilizzando apposita strumentazione in dotazione. In ordine ad eventuali nuovi modelli organizzativi dell'Autorità competente o dell'organismo esterno, i tecnici ispettori devono rilasciare, oltre al Rapporto di Prova e all'eventuale invito a messa a norma, anche altri documenti quali l'avvisatura di pagamento e/o altro.

2. Nei soli casi di impianti con anomalie il Rapporto di Prova recherà un'appendice, l'Invito a messa a norma, dove sono indicati i termini e le modalità per la messa a norma delle anomalie rilevate. Nei casi di incertezza sulle risultanze dei controlli per impossibilità o difficoltà a definire le norme applicabili, l'Organismo Esterno si può riservare di trasmettere successivamente, mediante mezzo idoneo a provarne l'invio, l'appendice recante l'invito alla messa a norma dell'impianto.

3. I termini per l'adeguamento delle anomalie di sicurezza afferenti la norma UNI 10738: 2012 sono fissati in 30 giorni. I termini per l'adeguamento delle anomalie afferenti altra normativa sono fissati in 90 giorni.

4. In caso di gravi anomalie, tali costituire pericolo per le persone, gli animali o i beni, l'ispettore procede alla messa fuori servizio dell'impianto secondo le previsioni della norma UNI 10738:2012, dandone immediata comunicazione all' Organismo esterno che a sua volta comunicherà l'esito al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'impianto, alla Provincia di Chieti e all'occorrenza agli altri enti aventi competenza in materia.

5. Il responsabile dell'impianto, in ogni caso, provvede alla eliminazione delle anomalie rilevate ed invia all'Organismo esterno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute, allegando eventuali documenti obbligatori richiesti dalle norme vigenti per lo specifico caso.

Art. 28 - Tutela giudiziaria.

1. L'Autorità competente titolare della funzione pubblica sottesa alle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici e quale soggetto percettore degli oneri a carico del responsabile dell'impianto, assume la gestione di eventuali contenziosi relativi alla contestazione circa la loro debenza.
2. Per tali casi l'Organismo esterno deve fornire la documentazione in suo possesso nonché tutte le informazioni, chiarimenti o pareri, a supporto della posizione Autorità competente.

Art. 29 - Autotutela

1. L'istruttoria relativa alle istanze di annullamento in autotutela presentate dal Responsabile dell'impianto sono demandate all'Organismo esterno in quanto depositario della documentazione relativa alle attività di accertamento e ispezione. L'esito dell'istruttoria compiuta dall'Organismo esterno, va comunicato dallo stesso direttamente all'utente entro i termini di cui alla normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa nonché all'Autorità competente. Qualora l'istruttoria sia positiva, il credito nei confronti dell'utente sarà cancellato, senza alcuna ulteriore formalità.

Art. 30 - Riscossione degli oneri.

1. La riscossione degli oneri afferenti al presente Regolamento viene effettuata dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno secondo le modalità previste dalla legge.
2. In mancanza di pagamento volontario, la riscossione viene effettuata coattivamente mediante le procedure consentite dalle leggi in materia.

Art. 31 - Abrogazioni.

1. Dal 1 Gennaio 2022 sono abrogati il “Regolamento per accertamento e ispezione degli impianti termici” approvato con Delibera di Consiglio della Provincia di Chieti n° 68 del 29 dicembre 2017, nonché ogni altra norma dei regolamenti provinciali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente atto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento dopo la pubblicazione sull’albo pretorio on-line della Provincia di Chieti, entra in vigore dal 1 gennaio 2022.

Art. 33 - Periodo transitorio.

Nell’applicazione del presente Regolamento si prevede un periodo transitorio affinché l’Autorità competente ovvero l’Organismo esterno, adegui la propria organizzazione alle nuove disposizioni regolamentari.

Allegato A - Termini e definizioni

Allegato B - Limiti di rendimento dei generatori di calore

Allegato C – Anomalie di sicurezza secondo la norma UNI 10738- 2012